Associazione Italiana Internet Providers

VERSIONE CONFIDENZIALE

Spettabile
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
c.a. ing. Roberto De Martino, Responsabile del Procedimento (Analisi Mercato 12)
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Centro Direzionale Isola B5
80143 Napoli

Raccomandata A.R. anticipata

via fax al n. 081-7507616

OGGETTO: Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione Europea)

Osservazioni nell'interesse della
Associazione Italiana Internet Providers ("AIIP")

AIIP è un'associazione di oltre 45 imprese che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica, dai servizi di accesso ad Internet e trasmissione dati ai nuovi servizi su reti IP e, più in genere, ai nuovi servizi derivanti dal processo di convergenza tra tecnologie, reti e servizi di comunicazioni elettroniche, tra i quali l'Internet TV o IPTV.

AIIP ha fra i propri scopi statutari "*la divulgazione di Internet e delle sue applicazioni in tutte le forme*", "*la promozione di un mercato dei servizi di Internet anche attraverso la eliminazione di barriere che ne ostacolano la crescita*" "*la rappresentanza degli associati presso autorità, enti e istituzioni*" (art. 1 dello Statuto).

E' evidente l'interesse di AIIP a partecipare alla presente consultazione, per promuovere la diffusione di una IPTV libera, aperta ed interoperabile, anche al fine di garantire il pluralismo dei mezzi radiotelevisivi che più difficilmente può essere perseguito, in ragione della limitatezza delle risorse frequenziali che ne costituiscono il supporto trasmissivo, dalla TV via etere.

La Direttiva 2002/21/CE che istituisce un "*quadro normativo comune per i servizi e le reti di comunicazione elettronica*" all'Allegato I dispone un "*Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi*", per i quali le ANR dovranno valutare adeguate misure di regolamentazione.

La Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), ha in particolare individuato quello dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

Con Delibera 118/04/CONS l'AGCom ha avviato la fase di definizione dei mercati rilevanti per determinare le eventuali misure di regolamentazione e con l'Allegato B alla Delibera n. 61/06/CONS, l'AGCom ha presentato una Proposta di Provvedimento sottoposta a consultazione pubblica.

Di seguito, si espongono le osservazioni di AIIP sulla consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (relativo cioè all'attività di trasporto del segnale sulle diverse reti attraverso le quali possono essere veicolati contenuti radiotelevisivi destinati agli utenti[1]) e sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti.

Tali osservazioni sono principalmente volte ad analizzare il mercato della diffusione televisiva via IPTV.

1 PREMESSA : DESCRIZIONE TECNICA DI UNA RETE IPTV. LE DIFFERENZE TRA LA IPTV E LE ALTRE FORME DI DIFFUSIONE TELEVISIVA.

Tra le diverse modalità di diffusione televisiva, quella della IPTV è resa possibile dalla introduzione delle cd. *Next Generation Networks* ("NGN", reti *all*-IP), ovvero reti di telecomunicazioni basate interamente su tecnologia IP (per accesso, trasporto e segnalazione), che consentono di offrire servizi voce-dati e video con lo stesso accesso a larga banda (il doppino in rame e/o la fibra ottica).

In particolare, sotto un profilo tecnico, occorre rilevare che una rete IPTV è composta di una serie di elementi di rete che si aggiungono, per integrarla, alla rete di distribuzione xDSL (sia sotto la forma dell'*unbundling* che sotto la forma del servizio di connettività denominato "bitrstream").

Nel disegno che segue si rappresenta una rete IPTV, composta da diversi elementi posti su differenti livelli: dall'*ingestor*, che consente di mettere i contenuti sulla *Content Delivery Network*, per la loro distribuzione tramite i *relinker* alle diverse *caches*, ciascuna delle quali serve i diversi *set top boxes* presso i clienti finali:

[1] Come chiarito al par. 17 del Documento di Consultazione.

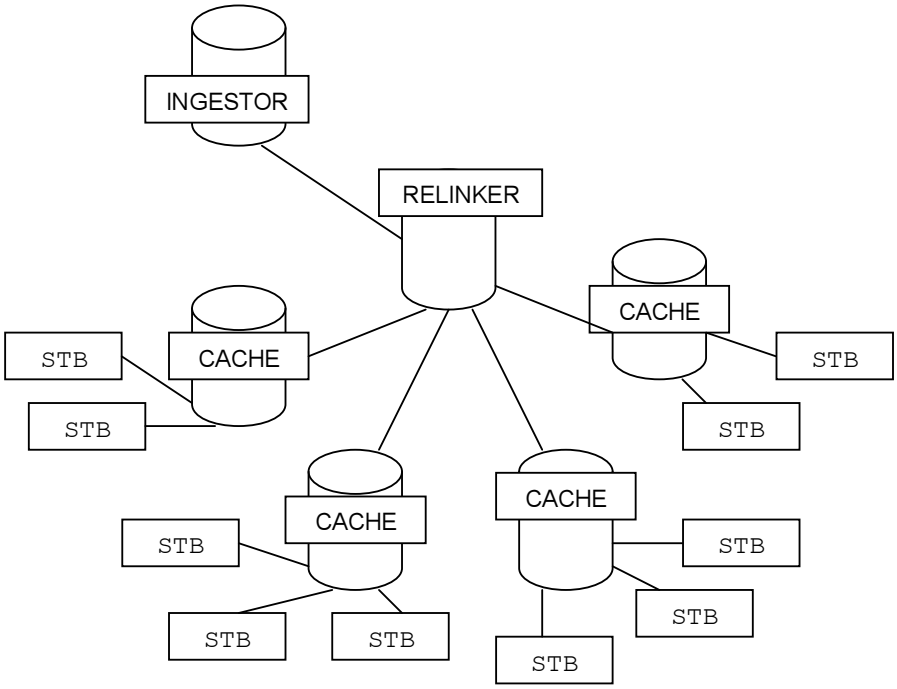

Le modalità di fruizione del servizio radiotelevisivo mediante IPTV sono sostanzialmente diverse da quelle della ATT, della DTT e della DTH, come correttamente rilevato dalla AGCom nella propria analisi, in quanto essa è caratterizzata da una piena interattività, che consente una nuova e più accattivante modalità di distribuzione dei contenuti (es. VoD) e poiché l'ambito di copertura è attualmente assai più limitato della DTH e della ATT, benché simile a quello della DTT (concentrato cioè nei centri urbani dcon maggiore densità abitativa). Inoltre non impegna frequenze e non necessita di antenne né trasmittenti, né riceventi.

Se ne ricava, dunque, che tale sistema trasmissivo è di fatto una piattaforma trasmissiva alternativa e più ricca rispetto alle tradizionali forme televisive, delle quali può costituire un forte concorrente. Ma la sua apertura alla concorrenza dipenderà dalla regolamentazione che si sta elaborando oggi.

Nel documento soggetto a consultazione, però, vi è la totale riluttanza da parte dell'AGCom a regolamentare la IPTV sul presupposto che si analizzerà (e confuterà) nel prosieguo del documento, che la IPTV sia un nuovo mercato, non ancora sviluppato e che, pertanto, non debba essere assoggettato a regolamentazione (par. 203 e 230-segg, del Documento di Consultazione).

Poiché i mercati (e, conseguentemente i servizi) non soggetti a regolamentazione da parte dell'AGCom in attuazione del nuovo Quadro Regolamentare europeo resteranno non regolamentati, almeno sino alla sua revisione (che avverrà decorsi i prossimi 18 mesi), vi è un serio rischio che le reti e i servizi NGN possano sfuggire del tutto ad una regolamentazione *ex ante* che garantisca lo sviluppo della concorrenza nel medio periodo (quando invece per i nuovi entranti è fondamentale avere un chiaro quadro delle regole applicabili al settore delle reti e servizi NGN nel quale devono investire (che, come si vedrà, a differenza di quelli dell'*incumbent*, non sono a costi meramente incrementali).

Il presente documento analizza il mercato dei servizi di IPTV e sviluppa le argomentazioni economiche secondo cui è necessaria una regolamentazione *ex ante* delle reti e dei servizi IPTV e confutano i presupposti addotti dall'AGCom a favore della necessità di non regolamentarlo, considerando il grado di maturità del mercato, nonché le condizioni strutturali di tali mercati, caratterizzate da notevoli effetti rete, diretti ed indiretti, che anziché dar luogo alla pretesa dinamica pro-competitiva, tendono alla inesorabile concentrazione del mercato e alla creazione del monopolio.

Infine, si propone di individuare le basi giuridiche della regolamentazione e gli strumenti più idonei da impiegare in particolare assicurando l'interconnessione efficiente ed efficace e la piena interoperabilità dei servizi IPTV dei diversi operatori.

2 LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE (CAP. 3, §§ 199-205 E 230-233 DEL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE). NECESSITÀ DI INTEGRARE L'ANALISI ECONOMICA.

Con riferimento al mercato rilevante, l'AGCom pone i seguenti quesiti:

6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di identificare un unico mercato per i servizi diffusivi offerti su rete via cavo in ambito nazionale e locale?

13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non individuare il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva su reti via cavo come mercato rilevante?

Mentre AIIP condivide le conclusioni raggiunte dall'AGCom nel quesito n.6, pur non condividendo quanto affermato al § 203 "*va segnalato che solo di recente si sta assistendo ad un reale sviluppo di questa tecnologia. Pertanto a tutt'oggi, lo sviluppo della rete resta ancora difficile da prevedere. Le previsioni di mercato mostrano alte potenzialità di crescita per i servizi forniti sia con tecnologia xDSL sia su fibra. Il servizio su ADSL è un prodotto emergente …*", AIIP non condivide affatto la proposta dall'AGCom di cui al quesito n. 13 di non considerare il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva su reti via cavo come mercato rilevante ai fini della regolamentazione.

Infatti, l'Autorità considera il mercato dei servizi diffusione radiotelevisiva via cavo come un mercato emergente e quindi non rilevante ai fini della presente analisi, sul presupposto che "*il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo risulta avere ancora una diffusione limitata. Tale servizio è localizzato in aree circoscritte metropolitane e, per quanto riguarda la trasmissione dei servizi televisivi su fibra ottica e su xDSL, viene offerto attualmente da un solo operatore*" (*Documento di Consultazione*, § 230).

Poi, ai §§231-233 l'AGCom sostiene che vi sarebbero limitate barriere all'ingresso per la fornitura di un servizio di IPTV via ADSL (§231) e che, grazie alla "*regolamentazione della fornitura all'ingrosso dei servizi a banda larga ... nel mercato si potrebbero sviluppare condizioni di concorrenza effettiva nei prossimi 18 mesi"* (§232) e conclue affermando che "*[P]ertanto, l'Autorità considera il mercato dei servizi diffusione radiotelevisiva via cavo come un mercato emergente e quindi non rilevante ai fini della presente analisi"*

Ad avviso di AIIP, la dinamica competitiva del mercato della IPTV è invece diametralmente opposta a quella analizzata dall'AGCom per le seguenti ragioni.

2.1 La necessità di analizzare l'integrazione verticale dei fornitori di servizi di IPTV

Anzitutto, sarebbe necessario individuare l'eventuale integrazione verticale degli operatori attivi sul mercato dei servizi IPTV.

A questo riguardo, si evidenzia che Telecom Italia controlla la rete di accesso al cliente finale, ed è stata notificata come operatore dominante anche per i servizi *bitstream* su questa fondati.

In un mondo di comunicazioni elettroniche convergenti, tra le quali i servizi di IPTV, offerti al cliente tramite lo stesso collegamento di accesso, vi è una forte interdipendenza tra accesso, da un lato, e servizi e contenuti, dall'altro, di guisa che le condotte poste in essere sull'accesso possono produrre effetti anche sulla distribuzione di servizi e contenuti (e viceversa)[2].

In assenza di regolamentazione (o di efficace applicazione della regolamentazione), un operatore dominante sull'accesso e verticalmente integrato come Teleocm Italia, è in grado di approfittare dell'accesso per monopolizzare il mercato dei servizi di IPTV.

[2] Come espressamente riconosciuto dalla stessa Telecom Italia che prevede una "*further penetration of broadband in consumer and business segments, enabled by the introduction of new services (VoIP, ICT, Triple Play ...)*": cfr. R. RUGGIERO, *Meeting with the Financial Community 2005*, Milano 12 Aprile 2005, slide 8.

Ed infatti, recentemente Telecom Italia ha posto in essere alcuni comportamenti escludenti dal mondo dei servizi IPTV, approfittando della propria dominanza sull'accesso, in chiaro spregio dell'obbligo di formulare adeguate offerte *wholesale* richieste dalla 34/06/CONS, con le recenti offerte di servizi IPTV basati su accesso ADSL denominate *Alice Home TV 4 Mbit/s*[3] e *Alice 20 Mbit*[4], non replicabili dai concorrenti e che costituiscono une veidente caso di *walled garden* (v. sub 2.2).

2.2 La necessità di analizzare gli effetti rete

Occorre poi tenere in considerazione i notevoli effetti rete presenti nel mercato delle comunicazioni elettroniche a larga banda (ovvero il fenomeno per cui "*the utility that a user derives from consumption of a good increases with the number of other agents consuming the good*"[5]) che, in assenza di una regolamentazione che imponga adeguati obblighi, *in primis* di interoperabilità, possono spingere i clienti a concentrarsi sulla rete dell'operatore con il maggior numero di clienti[6].

In particolare, non sarebbe corretta una analisi economica del mercato dei servizi di IPTV che omettesse di considerare i forti effetti rete "indiretti" tipici della IPTV, che si riscontrano nel fatto che –in un mondo i reti IPTV separate come *walled gardens*, come la rete IPTV di Telecom Italia[7]- i fornitori di contenuti hanno un maggior interesse a posizionare i propri contenuti sulla rete di accesso più ampia e con la maggiore base di clienti (al pari del caso *Microsoft*., dove gli ASP avevano interesse produrre programmi

---

[3] Cfr. denuncia AIIP a codesta Autorità del 19 gennaio 2006 **(All. 1)** .

[4] Cfr. denuncia AIIP a codesta Autorità del 24 marzo 2006 **(All. 2)** .

[5] M. L. KATZ - C. SHAPIRO, *Network Externalities, Competition and Compatibility*, 75 Am. Econ. Rev. 1985, 424; S. J. LIEBOWITZ – S. E. MARGOLIS, *Network Externalities (Effects)*, The New Palgrave's Dictionary of Economics and Law, MacMillan, 1998 http://www.pub.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/network.html; R. MASON, *Network Externalities and the Coase conjecture*, in 44 Eur. Econ. Rev., 2000, 1981, http://www.soton.ac.uk/~ram2/papers.html N. ECONOMIDES, *The Economics of Networks*, [1996] Int'l. J. Ind. Org. 673; M. A. LEMLEY -D. MCGOWAN, *Legal Implications of Network Economic Effects*, 86 Cal. L. Rev. 479, 1998; B. BISHOP - C. CAFFARRA, *Merger control in "new markets"*, in 22 E.C.L.R. 2001, 31; C. VELIANOVSKI, *E.C. Antitrust in the new economy: is the European Commission's view of the Network economy right*?, in 22 ECLR 2001, 115; cfr. inoltre, N. ECONOMIDES - C. HIMMELBERG, *Critical Mass and Network Size with Application to the US Fax Market*, Discussion Paper No. EC- 95-11, Stern School of Business, N.Y.U.). Da ultimo, C. SHAPIRO, H.R. VARIAN, *Information Rules – le regole dell'economia dell'informazione*, Milano, 1999, pagg. 211–218.

[6] Infatti, il valore di un bene "a rete" (come i presenti servizi), per ciascun utente, aumenta esponenzialmente con l'aumentare del numero di utenti collegati alla rete (supponendo che il guadagno marginale di ciascun utente dal poter comunicare con un altro utente è "1", il guadagno marginale complessivo degli "n" utenti appartenenti a quella rete, che deriva dal collegamento di un utente aggiuntivo alla rete, non è "$n*1$" ma "$n^{(n-1)}$").

[7] Che consente ricevere i programmi da essa diffusi, con un dato livello qualitativo, solo ai propri clienti di servizi di accesso ADSL.

applicativi per Microsoft, anziché per i concorrenti, per raggiungere il maggior bacino di clientela).

Ciò genera un effetto "perverso" e spinge i potenziali clienti di servizi di IPTV ad acquistarli dal fornitore di tali servizi con la maggior base clienti, perché è quello con la maggiore offerta di contenuti (giacché, come si è visto, i fornitori di contenuti sono maggiormente interessati a distribuirli su tale rete che è quella con la base clienti più ampia).

Telecom è in grado di sfruttare abusivamente l'effetto rete derivante dalla propria dominanza sui servizi di accesso a banda larga, "riservando" in via esclusiva ai propri clienti determinati contenuti ed impedendone l'accesso da parte di clienti di altri operatori, anche limitando l'interoperabilità tecnica tra le reti e i servizi. Peraltro, tale strategia è chiaramente descritta nel *business plan* di Telecom Italia per gli anni 2004-2007[8], che è imperniato sul *leveraging* sulla convergenza voce-dati-video e sul *bundling* delle diverse componenti[9](benché sia ormai riconosciuta la necessità di tenere separate le applicazioni ed i servizi, da un lato, dal trasporto, dall'altro[10]).

In conclusione, ad una corretta ed accurata analisi economica emerge a prima vista che l'effetto "volano" o "di trascinamento" imputabile agli effetti rete indiretti, di cui sopra, in assenza di misure di regolamentazione, è destinato a portare inesorabilmente alla concentrazione dei servizi IPTV nelle mani dell'operatore con la maggiore base di clientela. Infatti, come riconosciuto dalla migliore dottrina economica, vi è un serio rischio che le *network externalities* insite possano fungere da "volano" che porti inesorabilmente verso una monopolizzazione e ad un fallimento della liberalizzazione[11].

Questo rischio, da solo, giustificherebbe un sistema di regolamentazione *ex ante* dei servizi di IPTV, quanto meno per minimizzare le esternalità di rete e trasformale in benefici *networks effects*.

2.3 La necessità di analizzare gli elevati costi fissi per la fornitura di servizi IPTV

[8] Cfr. presentazioni agli analisti finanziari nel corso del *Meeting with the Financial Community 2005*, Milano 12 Aprile 2005 e Milano 8 marzo 2006.
[9] Cfr. M. Tronchetti Provera, *Telecom Italia Group: Leveraging on Convergence*, presentazione al *Meeting with the Financial Community 2005*, Milano 12 Aprile 2005.
[10] M. KATZ, *Internet Television*, ch. 4, *Industry Structure and Competition Absent Distribution Bottlenecks*, London 2004, pagg. 36 segg.
[11] R. MASON, *Network Externalities and the Coase conjecture*, cit. in nota 5, pag. 3 del dattiloscritto. Cfr. S.J. LIEBOWITZ - S.E. MARGOLIS, *Are network externalities a new source of market failure?*, Research in Law And Economics, 1995, 17, 1-segg., http://wwwpub.utdallas.edu/~liebowit/netwextn.html.

Non si può poi non tenere in considerazione che nell'attuale modello di IPTV (seguito da Telecom Italia e da Fastweb), i contenuti sono offerti ai clienti finali direttamente dall'operatore di comunicazioni elettroniche e che il costo dei contenuti stessi, estremamente elevato, è per larga parte un costo fisso.

Qualora si mantenesse il modello "chiuso" della IPTV, e non si adottassero misure di regolamentazione volte alla sua apertura, tali elevati costi fissi finirebbero per impedire l'ingresso sul mercato della IPTV agli operatori con una base di clienti più limitata, poiché verrebbero a sostenere costi unitari per cliente di servizi IPTV assai più elevati dei concorrenti.

2.4 La necessità di confutare l'assunto che la IPTV sia un nuovo mercato da non regolamentare: la presunzione di posizione dominante di TI nella IPTV

Inoltre, ad avviso di AIIP non è neppure condivisibile la considerazione dell'AGCOm che quello dei servizi IPTV (i soli attualmente disponibili in Italia come TV su rete via cavo) sia un mercato emergente, come tale da non assoggettare a regolamentazione, per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto la IPTV non è un mercato emergente, ma vede già da tempo la presenza di una notevole quantità di operatori: Fastweb, Telecom Italia, Tiscali, Digital TV, etc…

Comunque, quand'anche lo fosse (quod non), occorre sfatare la tesi secondo la quale un nuovo mercato non possa essere soggetto a regolamentazione.

Tale tesi, che si basa sulla premessa 27 della Direttiva Quadro, secondo la quale nei "*nuovi mercati emergenti …l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata a regolamentazione*", deve essere conciliata con quanto disposto, a proposito di nuovi mercati, dalll'art. 14, comma 3, della Direttiva Quadro, che dispone chiaramente che "*Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata*".

Tale nuovo criterio reca una "presunzione di *leveraging*"[12,13] che consente di individuare quali aventi una posizione dominante (e dunque di notificarli come aventi SPM) anche gli

[12] Neppure troppo nuovo, poiché in applicazione della normativa ONP, l'AGCom ha ritenuto che Telecom Italia avesse SPM sul mercato dei servizi xDSL in virtù del controllo della rete di accesso: cfr. provvedimento "*Full Business Company*" del 26 novembre 2000 e Delibera 197/01/CONS.

operatori attivi su un nuovo mercato verticalmente (i.e., "a valle") o orizzontalmente adiacente ad un mercato consolidato sul quale essi detengono SPM e, quindi di imporre riemdi anche sul nuovo mercato (si tratta di un adattamento alla regolamentazione dei principi disposti dalla Corte di Giustizia CE, tra gli altri, nei casi *Commercial Solvents*[14], *Télémarketing*[15] *e* e *Tetra Pak II*[16], relativi a condotte abusive di posizione dominante mediante il trasferimento del potere di mercato, da quello nel quale un operatore è dominante, ai mercati verticalmente -"a valle"- od orizzontalmente collegati a quest'ultimo -cd. *leveraging*-).

Pertanto, qualora il nuovo mercato (nel caso in esame i servizi IPTV, *embedded* nel *bitstream*), si trovi a valle di un mercato consolidato (come nel caso in esame, il *bitstream*, a sua volta basato sulla rete di accesso in rame), sul quale opera un'impresa che possa far leva sulla posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel nuovo mercato (cd. *leveraging*), si presume che l'impresa dominante sul mercato consolidato detenga SPM anche nel nuovo mercato connesso a quello dominato.

In applicazione di tale presunzione di dominanza anche su un nuovo mercato, AIIP ritiene che AGCom debba assoggettare a regolamentazione i servizi di IPTV offerti dall'operatore dominante sul *bitstream* (oggetto dell'analisi conclusasi con la Delibera n. 34/06/CONS sul mercato 12), per il tramite di quest'ultimo.

3 LA NECESSITÀ DI INDIVIDUARE ADEGUATE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

Quanto alle misure di regolamentazione si ritiene siano necessarie misure tese a impedire che il fornitore di servizi IPTV, verticalmente integrato e dominante sulla fornitura di servizi *bitstream* mediante i quali si offre anche il servizio IPTV, con la base di clientela più ampia di approfittare dei notevoli effetti rete e delle elevate barriere di ingresso dianzi descritte.

In particolare tali misure dovranno:

a) consentire ai clienti di accesso di ciascun operatore che fornisca servizi di IPTV di accedere ai contenuti distribuiti da qualsiasi operatore che fornisca contenuti IPTV;

---

[13] S. TAYLOR, *European Commission Draft Guidelines on Market Analysis and the Calculation of Significant Market Power: the Extension of Tetra Pak II to Regulation*, 7 [2001] 129 C.T.L.R., 129.
[14] Sent. 14 marzo 1973, C6-7/73R, Racc. 1973, pag. 357.
[15] Sent. 3 ottobre 1985, C311/84, Racc. 1985, pag. 3261.
[16] Sent. 14 novembre 1996, Racc. 1996, pag. 5951.

b) consentire a ciascun fornitore di contenuti IPTV di distribuirli ai clienti di qualsiasi operatore di IPTV indipendentemente dalle rete di *content delivery* attraverso la quale rende disponibile i propri contenuti,

ovverosia dovranno tendere a creare un "Market place" aperto.

In pratica, tali misure dovranno consistere nell'obbligo in capo all'operatore con significativo potere di mercato di consentire ai propri concorrenti l'accesso e l'interoperabilità *unicast* e *multicast* a tutti i livelli della catena di distribuzione IPTV.

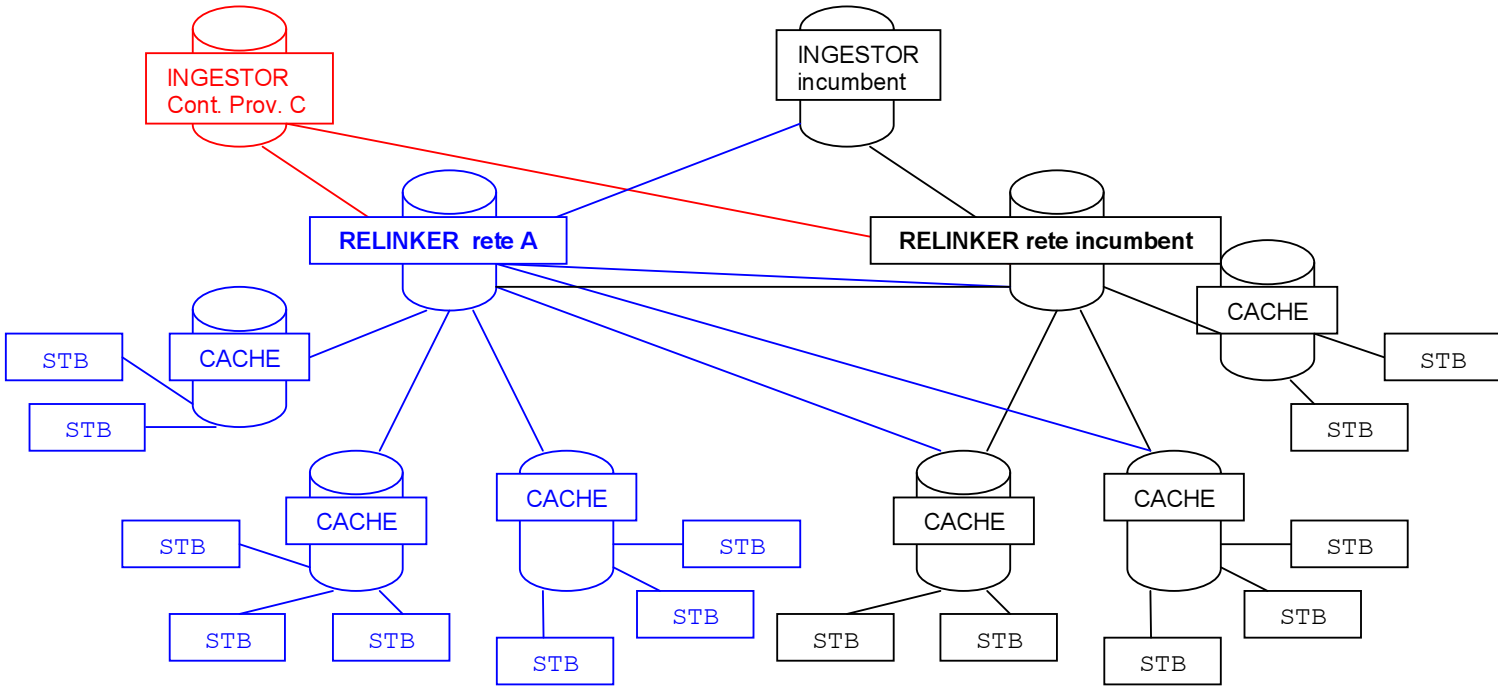

Nel disegno sono rappresentate due reti di distribuzione di contenuti.

Per consentire ai clienti IPTV dell'*incumbent* di accedere ai contenuti distribuiti dal *Content Provider* occorre che l'*incumbent* gli consenta di consegnare i contenuti al proprio *relinker*; per consentire ai clienti IPTV dell'operatore A di accedere ai contenuti dell'*incumbent* occorre che questo accetti di connettere il proprio *ingestor* e/o il proprio *relinker* al *relinker* dell'operatore A. L'incumbent deve altresì consentire ad un operatore concorrente di distribuire i contenuti di cui ha la titolarità attraverso un collegamento tra il proprio *relinker* e il *relinker* e/o le *cache* del'*incumbent*.

Le diverse connessioni indicate devono esser in gradi trasmettere non solo il flusso di dati in modalità *multicast* e *unicast*, ma anche tutte le informazioni DRM necessarie per la corretta gestione dei contenuti.

Per ovvi motivi (unicità della linea di accesso), non si prevede una interconnessione fisica a livello dei Set Top Box, ma è indispensabile che questi siano "open" ed in particolare in grado di "ospitare" il sistema DRM previsto dal titolare dei diritti.

3.1 La necessità di garantire pluralismo di contenuti adottando una misura che, al pari della DTT, separi la gestione della rete TV (rectius, IPTV) da servizi televisivi

Come rilevato da codesta ACGCom ai parr. 28 e segg., la normativa italiana prevedeva e tuttora prevede la distinzione tra la figura dell'operatore di rete e quella del fornitore di contenuti, allo scopo di garantire il pluralismo nelle televisioni e di impedire ogni discriminazione da parte di coloro che controllano la rete (come la rete di accesso alla clientela finale è controllata da Telecom Italia).

Ad avviso di AIIP una analoga misura, che separi la gestione dela rete IPTV dai servizi che vi possono essere trasportati, dovrebbe essere introdotta anche per la IPTV.

3.2 La necessità di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le diverse reti IPTV, specialmente con riferimento alla prestazione di **multicast**

L'interconnessione tra reti di IPTV (rectius, tra reti NGN sui quali sono erogati servizi di IPTV) ha un ruolo fondamentale per assicurare adeguate condizioni strutturali competitive, poiché consente agli utenti della prima rete di comunicare con gli utenti della seconda e viceversa (consentendo a questi ultimi di accedere ai propri contenuti), in tal modo consentendo di superare le *network externalities* ed, anzi, le trasforma in benefici effetti di rete.

Sinora l'interconnessione è stata finalizzata a consentire la fornitura (mediante raccolta e/o terminazione) di servizi di telefonia vocale tra utenti di reti diverse, mediante il protocollo di segnalazione SS7.

Tuttavia, la promozione di un mercato competitivo richiede che siano espressamente disciplinate anche altre modalità di interconnessione, finalizzate alla trasmissione dati o a servizi Internet, anche mediante servizi di comunicazioni a larga banda, anche in un ambiente convergente ed integrato tra reti e servizi anche in mobilità.

La base giuridica di tali eventuali obblighi va rinvenuta nella Direttiva Accesso, che consente alle ANR di imporre a tutti gli operatori[17] obblighi di interconnessione per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico (art. 4.1), nonché "*nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compres[a] l'interconnessione*" (5.1.a) nonché alle risorse necessarie[18] ad accedere agli utenti finali di servizi radiotelevisivi digitali (ivi inclusa l'IPTV) "a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie" (5.1.b).

l'art. 42 del Codice delle comunicazioni elettroniche riportando quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, statuisce l'obbligo di quest'ultime, al fine di perseguire gli obiettivi generali e i principi dell'attività di regolamentazione fissati dall'art. 8 della direttiva quadro, di *"incoraggiare e garantire forma adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali"*.

Si tratta, come si vede, di un obbligo ben preciso, per il perseguimento del quale poco spazio è dato alla discrezionalità dell'azione amministrativa dell'ANR: l'interconnessione e (l'interoperabilità, vedi par. 10.2, *infra*) debbono essere garantite, particolarmente dall'*incumbent*, in modo pieno ed efficiente.

E' poi necessario che sia adottata ogni misura *ex ante* atta a garantire l'interoperabilità non solo tra i servizi a banda larga ma anche tra i servizi VAS *embedded* in questi, e ad evitare che l'operatore dominante sulla fornitura di accessi a banda larga possa estendere tale posizione anche sui VAS, a scapito dei concorrenti.

L'importanza dell'interoperabilità è specificatamente evidenziata nelle premesse della Direttiva Accesso secondo cui "*…va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione …*" (considerando n. 9).

L'obbligo degli operatori di garantire l'interoperabilità dei servizi è sancito specificatamente in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete dagli artt. 4 e 12 della direttiva Accesso (trasposto all'art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche) nonché da ultimo in ambito nazionale dall'art. 3 della delibera 34/06/CONS sul mercato 12 (che, peraltro, rinvia nuovamente all'art. 49 del nostro Codice delle comunicazioni elettroniche).

[17] Art. 8.3 Direttiva Accesso.

[18] Es.: interfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

Si noti che l'esistenza di un obbligo di garantire l'interoperabilità fra servizi a carico di un operatore dominante su tali servizi (o su servizi collegati ai primi) è stata recentemente confermata dalla Commissione Europea nel caso *Microsoft* (decisione del 24 marzo 2004, COMP/C-3/37.792), che ha condannato la Microsoft Corp. per aver abusato, *inter alia*, della propria posizione di quasi monopolio sul mercato dei sistemi operativi per PC, limitando l'interoperabilità tra PC operanti in *Windows* e server per gruppi di lavoro non Microsoft e con ciò facendo leva dei notevoli *network effects* (diretti ed indiretti) presenti nel mercato dei sistemi operativi per PC, al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (essenziali per le reti IT delle imprese) eliminando la concorrenza in detto mercato. Microsoft è stata obbligata, per quanto riguarda l'interoperabilità, a "*rendere pubbliche, entro 120 giorni, informazioni complete ed accurate sulle interfacce che consentano ai server per gruppi di lavoro non Microsoft di raggiungere la completa interoperabilità con i PC e i server che operano in Windows … Le informazioni rese pubbliche dovranno essere aggiornate ogniqualvolta Microsoft immetterà sul mercato nuove versioni dei relativi prodotti*" (art. 5a)[19].

Quanto ad obblighi di accesso e di interoperabilità in relazione alla IPTV: vedi politica di Telecom sulla *Content Delivery Network* e rifiuto opposto alla richiesta di un associato AIIP di avere una offerta per accesso *wholesale* alla *Content Delivery Network* (ci si riserva di depositare a breve la richiesta in questione).

3.3 Accesso ai diversi livelli di interconnessione della IPTV di Telecom Italia:

Occorre poi considerare che la stessa Direttiva Accesso, per impedire che l'operatore dominante sull'accesso possa imporre a coloro che si avvalgono dei suoi servizi oneri non necessari, ad esempio attraverso il *bundling* di più elementi di rete, prevede la possibilità di imporre obblighi di accesso e uso di *specifiche* risorse della rete (art. 12).

In particolare, ad avviso di AIIP è necessario che sia imposto un obbligo di consentire l'accesso ai seguenti livelli o servizi di rete:

[19] Si rimanda altresì al procedimento della Commissione per abuso di posizione dominante da parte di IBM (caso IV/29.479, avviato nel dicembre 1980), ove la Commissione aveva ritenuto che IBM detenesse una posizione dominante sull'offerta dei due prodotti chiave del proprio apparecchio System/370 (unità centrale e sistema operativo), che le consentiva di controllare i mercati dell'approvvigionamento di tutti i prodotti compatibili con tale sistema. IBM aveva abusato della propria posizione dominante non fornendo agli altri operatori, in tempo utile, le informazioni tecniche necessarie per consentire l'utilizzazione di prodotti concorrenti in connessione con il System/370 (informazioni sulle interfacce). Il procedimento si è poi concluso in via informale proprio grazie all'impegno di IBM di comunicare, in tempo utile, informazioni sulle interfacce, tali da permettere ai concorrenti di collegare i propri sistemi hardware e software al System/370 sviluppato da IBM. Quest'ultima si è quindi impegnata a comunicare ai concorrenti informazioni adeguate per consentire loro di interconnettere i propri sistemi o reti con il System/370, tramite il sistema di protocolli di rete di IBM (c.d. SNA).

i *accesso all'ingestor (codifica e primo di livello DRM)*

ii *accesso al relinker (front-end di ciascuna rete di content delivery)*

iii *accesso alle caches*

iv *accesso al decoder*

v *third party billing*

4 CONCLUSIONI

In assenza delle misure di regolamentazione *ex-ante* richieste, come invece intende fare AGCom, AIIP ritiene che, per le ragioni strutturali analizzate *supra*, il mercato dei servizi di IPTV (caratterizzato da una illimitatezza delle risorse trasmissive, a differenza delle altre forme di radiotelevisione, e perciò vera garanzia del pluralismo televisivo per il nostro Paese), sarà monopolizzato da Telecom Italia.

Occorre evidenziare, quindi, il rischio della tripartizione del'intera Televisione terrestre: (i) Mediaset su DTT; (ii)Telecom su IPTV (che potrebbe invece assicurare pluralismo, grazie alle risorse non scarse); (iii) Mediaset e RAI su ATT (ma, solo fino a switch-off 2008, quindi con RAI in uscita!), con conseguente controllo di ciascuna piattaforma (DTH, DTT, IPTV) da parte di un solo operatore.

Roma 22 marzo 2006